

Disciplina della pesca subacquea professionale nei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone

art.1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca subacquea professionale al fine di:

- garantire un razionale accesso e lo sfruttamento sostenibile delle risorse, il mantenimento degli stock ittici, la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale;
- assicurare il rispetto della normativa igienico sanitaria, della tutela del consumatore e della qualità dei prodotti;
- favorire le metodiche di pesca e raccolta altamente selettive, per specie e taglia, a minimo impatto sui fondali marini e lagunari.

art. 2 - Autorizzazione alla pesca subacquea professionale

L'esercizio della pesca subacquea professionale nelle acque marine dei Compartimenti marittimi regionali è consentita soltanto a coloro che sono in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio caccia e risorse ittiche. Con la presente disciplina, il numero massimo di autorizzazioni è fissato nel numero di 8 autorizzazioni nell'ambito del Compartimento marittimo di Trieste e di numero 10 autorizzazioni nel Compartimento marittimo di Monfalcone; entro il 28 febbraio di ogni annualità, sentiti i referenti regionali delle Associazioni del settore della pesca e acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dei Consorzi di mestiere, delle cooperative di pesca o di altre forme associative delle imprese di settore interessate alla disciplina, previo parere della Commissione consultiva locale per la pesca e acquacoltura, il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà a fissare il numero massimo annuo di autorizzazioni.

Con le stesse modalità è individuata la mappa delle zone di pesca di accesso ai pescatori subacquei professionali con evidenza di eventuale prelievo di specie obiettivo da parte di altri pescatori professionisti.

art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni

Per ottenere l'autorizzazione alla pesca subacquea professionale è necessario presentare domanda al Servizio caccia e risorse ittiche utilizzando il modello Allegato 1 alla presente disciplina.

L'autorizzazione ha validità quadriennale, previa presentazione del certificato medico con cadenza annuale, e viene rilasciata a condizione che i richiedenti siano:

1. iscritti nel registro dei pescatori professionali presso le locali Capitanerie di Porto;
2. in possesso di attestato di qualificazione previsto dall'art. 3 comma 2 punto 6) del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, ovvero di attestato rilasciato dalla Federazione italiana pesca sportiva, o da altri enti o scuole idonee a rilasciare attestati validi ai fini della preparazione dei pescatori subacquei professionali; si prescinde dal possesso dell'attestato qualora l'interessato abbia prestato servizio almeno per un anno in qualità di sommozzatore o incursore nella Marina militare, nell'Arma dei carabinieri, nei Corpi della polizia di stato e dei vigili del fuoco in qualità di sommozzatore.
3. in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica accertati dal medico di porto o da altro medico competente.

L'autorizzazione può essere rinnovata persistendo i requisiti originari di cui ai punti 1, 2 e 3 e previa presentazione del certificato sanitario di validità annuale. Nel caso di certificato medico non valido l'autorizzazione è sospesa.

L'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione, pena la decadenza, dovrà essere presentata tassativamente entro 15 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione stessa.

art. 4 - Apparecchi ed attrezzature consentite

L'esercizio della pesca subacquea professionale è consentita con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni previste dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa e a quelle contenute nella presente disciplina.

L'uso del fucile subacqueo, fiodina o attrezzi simili è consentito solamente in apnea e senza l'impiego di apparecchi ausiliari di respirazione.

La raccolta di Invertebrati (Cl. Antozoi, Cl. Gasteropodi, Cl. Bivalvi, Cl. Cefalopodi, Cl. Policheti, Cl. Crostacei, Cl. Oloturoidi, Cl. Echinoidi, Cl. Ascidiacei) è consentita anche con apparecchi ausiliari di respirazione e l'utilizzo solamente di coltelli, retini, raffi, aste o altri utensili utilizzati manualmente senza alcun metodo di precarica.

E' consentito l'uso di mezzo navale di supporto ritenuto idoneo dall'Autorità marittima e regolarmente iscritto nei registri navali (RR.NN.MM. e GG.) con licenza di pesca, previa richiesta di apposito Nulla Osta alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, o unità iscritta uso conto proprio per l'utilizzo come "barca appoggio".

Ai fini della salvaguardia e della sicurezza dei pescatori subacquei, durante l'attività con l'uso di mezzo nautico, il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo da almeno una persona pronta ad intervenire nei casi di emergenza qualora, ove consentito, siano utilizzati apparecchi ausiliari di respirazione; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

art. 5 – Limitazioni e orari di pesca

E' vietato esercitare l'attività di pesca e/o raccolta di Invertebrati:

- all'interno dei porti, porticcioli, approdi turistici e a meno di 50 mt dalla loro imboccatura e dai canali navigabili;
- a distanza inferiore a 100 metri dai confini perimetrali delle concessioni demaniali per pesca e acquacoltura, dalla retta congiungente le segnalazioni delle reti da posta;
- a distanza inferiore a 500 metri dai pescherecci già in attività con attrezzi trainati;
- a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- nel periodo balneare, sulla base di quanto disposto dalle ordinanze di sicurezza balneari delle locali Capitanerie di Porto;
- la pesca con fucile è consentita dall'alba al tramonto e può esercitarsi solamente in apnea e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;
- la raccolta di invertebrati dal tramonto al sorgere del sole;
- la pesca professionale subacquea è soggetta altresì alle limitazioni e ai divieti nelle zone marine e lagunari insistenti su aree Natura 2000 e Riserve naturali regionali, sulla base dei rispettivi regolamenti e piani di gestione.

art. 6 - Sostenibilità degli stock ittici

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente disciplina e alle informazioni statistiche previste dal successivo art. 10 è stabilito l'obbligo di:

- rispettare le disposizioni vigenti riguardo le taglie minime e le specie protette;
- rispettare le gestioni esclusive dei banchi naturali di Callista chione, Chamelea gallina e Ensis minor non prelevando alcun esemplare di queste specie;
- rispettare i quantitativi massimi pescabili per specie o genere, che verranno definiti di anno in anno entro il 28 febbraio dal Servizio caccia e risorse ittiche con proprio provvedimento, sentiti i referenti regionali delle Associazioni del settore della pesca e acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dei Consorzi di mestiere, delle cooperative di pesca o di altre forme associative delle imprese di settore interessate alla disciplina, previo parere della Commissione consultiva locale per la pesca e acquacoltura;

- per il primo anno di attività i quantitativi massimi giornalieri per le specie a rischio di sovra sfruttamento sono riportati nell'Allegato 2 della presente disciplina.

art. 7 - Periodi di tutela biologica

Al fine di salvaguardare gli stock ittici in particolari periodi del ciclo biologico (stagione riproduttiva, massima presenza di individui giovani) e/o particolari zone (nursery areas) è fatto obbligo di rispettare i divieti di raccolta per periodi e zone riportati nell'Allegato 3 della presente disciplina.

Tali condizioni di prelievo potranno essere successivamente definite annualmente entro il 28 febbraio dal Servizio caccia e risorse ittiche con proprio provvedimento, su istanza condivisa dai referenti regionali delle Associazioni del settore della pesca e acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dai Consorzi di mestiere, dalle cooperative di pesca o da altre forme associative delle imprese di settore interessate alla disciplina con adeguato supporto scientifico e previo parere della Commissione consultiva locale per la pesca e acquacoltura.

art. 8 - La raccolta di Molluschi Bivalvi (MBV) e specie analoghe

La raccolta dei Molluschi Bivalvi, con esclusione delle vongole e specie sessili, da parte dei pescatori subacquei professionali avviene esclusivamente con le mani e nel rispetto delle normative sanitarie ed ambientali comunitarie, nazionali e regionali.

I pescatori subacquei professionali devono attenersi alle disposizioni previste dalla delibera della Giunta Regionale del 7 giugno 2019, n. 923 concernente la ridassificazione triennale delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero regionale e dalla delibera della Giunta Regionale del 9 febbraio 2018 n. 264, di approvazione del nuovo Protocollo d'intesa per la gestione di attività ai fini della sicurezza alimentare.

Il trasporto al primo punto sbarco e/o centro di spedizione (CSM) e/o centro di depurazione (CDM) deve essere effettuato nel rispetto della migliore vitalità degli esemplari raccolti.

La pesca del dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*) e del dattero bianco (*pholas dactylus*) con qualunque mezzo effettuata, è vietata.

art. 9 - Luoghi di sbarco del pescato

La movimentazione del prodotto può essere effettuata nei punti di sbarco pubblico individuati dall'Amministrazione regionale con propri provvedimenti ovvero, nelle more della loro emanazione, nei porti da pesca ordinati dall'Autorità marittima, anche congiuntamente all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nell'ambito della portualità minore regionale e nelle aree demaniali marittime in concessione di seguito elencati:

Compartimento marittimo di Trieste

Villaggio del Pescatore in località Cava - comune di Duino Aurisina/concessione demaniale COGIUMAR;

Porticciolo di Sistiana in comune di Duino Aurisina;

Porticciolo di Grignano in comune di Trieste;

Porticciolo di Barcola fronte magazzini in comune di Trieste;

Scalo Legnami: banchina del Mercato ittico di Trieste ex Gaslini

Compartimento marittimo di Monfalcone

Darsena Nazario Sauro-Monfalcone;

Porto di Grado: banchina antistante il Mercato Ittico;

Porto di Marano Lagunare: banchina e area del centro di spedizione molluschi bivalvi della Cooperativa Pescatori "S. Vito" in località Nalon;

Porto di Marano Lagunare: banchina galleggiante di nord-ovest (isola del Dossat) prospiciente il Mercato Ittico

Il punto sbarco utilizzato è il più vicino alla località di pesca e raggiungibile sia con mezzo nautico, sia con automezzo dotato di contenitore refrigerato ed autorizzato dalle Autorità sanitarie.

art. 10 - Dichiarazione statistica e comunicazioni

Il pescatore subacqueo professionale trasmette mensilmente alla locale Autorità Marittima e al Servizio caccia e risorse ittiche entro il 15 del mese successivo, a mezzo posta elettronica certificata, statino riepilogativo del pescato conformemente al modello (Allegato 4) in cui sono elencati, per ogni specie, le quantità pescate e/o raccolte mensilmente, le località di pesca, il centro di depurazione o di spedizione a cui sono stati inviati i molluschi bivalvi vivi e specie analoghe ovvero i dati del primo acquirente di ogni altra specie ittica pescata.

Nel caso di utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione anche il tempo di immersione.

Per una corretta gestione degli stock ittici, l'Associazione pescatori subacquei professionali dovrà altresì trasmettere mensilmente all'Autorità Marittima e al Servizio caccia e risorse ittiche, a mezzo posta elettronica certificata, il calendario di prelievo delle specie *Solen marginatus*.

Ai fini della salvaguardia della vita umana e dei controlli sulla tracciabilità del prodotto, il pescatore subacqueo professionale trasmette preventivamente alla locale Autorità Marittima, via posta elettronica, via telefono o via VHF, il luogo di immersione ed il previsto luogo di sbarco, indicando se l'attività di pesca viene effettuata con uso o meno del respiratore.

art. 11 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale è revocata nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di cui all'art. 3, punti 1. e 2. della presente disciplina;
- b) perdita dei requisiti psico-fisici per più di 12 mesi;
- c) qualora non eserciti la professione per un intero anno, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate dall'interessato.

art. 12 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione dei divieti posti dall'art. 10 del D.Lgs. 4/2012 e s.m.i. e nei limiti posti dalla presente disciplina regionale è punita con le sanzioni previste dall'art. 11 e seguenti del medesimo atto regolamentare.

art. 13 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di pesca.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente disciplina.

Gli Allegati 1-4 della presente disciplina sono scaricabili dal sito della Regione www.regione.fvg.it.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché affisso all'albo delle Capitanerie di Porto di Trieste e Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.